TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 5

Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione

L'estradizione non e' inoltre concessa:

a) se il fatto costituisce esclusivamente un'infrazione all'obbligo del servizio militare od e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi penali militari;

b) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sulla stampa;

c) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi tributarie;

d) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sui divieti di importazione, esportazione o transito, salvo che si tratti di importazione, esportazione o transito di stupefacenti;

e) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi valutarie.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-5-altre-eccezioni-all-obbligo-dell-estradizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it